



5'

CONSTRUCTION

LA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI

*Cosa fare quando un impianto è privo della
Certificazione di Conformità*



Michele Matullo - matullo@studioarchigeo.com



*Ingegnere, progettista elettrico ed esperto di sicurezza,
collaboratore di Professione Acqua srl*


La dichiarazione di rispondenza è quel documento, costituito in realtà da un insieme di documenti, **che sostituisce la dichiarazione di conformità** per gli impianti realizzati fra il 1990 e il 2008, **per i quali la dichiarazione di conformità non sia più reperibile o non sia stata prodotta** (art.7 comma 6 del DM 37/08).

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento acqua delle piscine, prima del 2008 la dichiarazione di conformità non era prevista e quindi tutti gli impianti realizzati prima di quella data ne sono privi.

In merito alle modalità di redazione della dichiarazione di rispondenza (DIRI), occorre rileggere la parte dell'articolo 7 che, a proposito della DIRI prevede che sia "resa da un **professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni**, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione."

Solo un professionista abilitato può elaborare una DIRI

Quindi, in tutti quei casi dove l'impianto è soggetto a obbligo di progettazione, solo un professionista abilitato può elaborare una DIRI; negli altri casi è possibile che la dichiarazione di rispondenza sia prodotta dal direttore tecnico di un'azienda abilitata. Ricordiamo che **la responsabilità è sempre di colui che firma una DIRI**, pertanto quello che ci dobbiamo aspettare in calce ai documenti che compongono la DIRI, non è il timbro dell'impresa, ma **nome, cognome e qualifica della persona che sotto la propria responsabilità dichiara che l'impianto risponde alle norme**.





Quest'aspetto, che può sembrare marginale, in realtà potrebbe rendere nullo il documento che ci è stato consegnato, vanificando gli sforzi e il denaro speso per ottenerlo.

È certo che non è sufficiente la compilazione del modello (del tutto simile a quello della dichiarazione di conformità), con la dicitura "Dichiarazione di Rispondenza" dell'impianto tal dei tali ed uno scarabocchio in fondo. Questo è solo uno degli elementi che costituiscono la DIRI, che deve essere supportata da una relazione, una serie di prove strumentali documentate,

Questa documentazione è di fondamentale importanza sia per il committente che per il professionista che la emette

uno schema d'impianto, oltre che da un esame a vista. Solo questi elementi danno riscontro a quanto richiesto dal DM37/08 quando a proposito *della DIRI dice che viene rilasciata "in esito a sopralluogo ed accertamenti"*.

Questa documentazione tanto bistrattata, considerata quasi sempre "inutile burocrazia", è di fondamentale importanza sia per il committente che per il professionista che la emette. Entrambi i soggetti, infatti, hanno interesse a far sì che *l'impianto sia effettivamente rispondente alle norme e, soprattutto, sicuro*. In caso di incidente e contenzioso o per prevenirli, sicuramente è aspetto poco considerato ma, in fondo, essenziale. <

